

R. G. del 2018 N. 2092

Sentenza n. 729 / 2020

Pronunziata il 22.04.2020

Depositata il 11.05.2019

N. R.G. 2092/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG. n. 2092/2018, promossa da

- **CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.**, quale procuratrice PURPLE SPV s.r.l., con il patrocinio dell'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in _____, presso lo Studio dell'Avv. _____

ATTRICE

CONTRO

- **YY**, con il patrocinio dell'Avv. _____ e domicilio eletto nello studio del difensore in Bologna, via _____
- **XX**, con il patrocinio dell'Avv. _____ e domicilio eletto nello studio del difensore in Bologna, via _____
- **WW**, con il patrocinio dell'Avv. _____ e domicilio eletto nello studio del difensore in Bologna, via _____

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportato.

• Per l'attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare revocato nei confronti della ricorrente ex art. 2901 c.c., perché compiuto in frode e in danno dell'Istituto di Credito attoreo, l'atto del (omissis).02.2013 a rogito Notaio Dr. F (omissis) S(omissis), r e p. (omissis)/ (omissis), trascritto con formalità del (omissis).03.2013 al n. Part. (omissis) presso l'Agenzia del Territorio di Bologna, con il quale il Sig. YY donava ai propri figli XX, nata a Bologna il (omissis) (omissis) 1970, Codice Fiscale (omissis) e WW, nata a Bologna il (omissis) (omissis) 1969, Codice Fiscale (omissis), le quote di partecipazione della società 'ALFA' nonché i seguenti immobili, con riserva del diritto di usufrutto: nuda proprietà di porzione di fabbricato urbano sito in Comune di Bologna, Via (omissis) n. (omissis), e più precisamente appartamento posto al piano sesto con annesse cantina ed autorimessa ai piani sotterraneo secondo e sotterraneo primo, beni distinti al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio (omissis) mappale (omissis): - sub. (omissis), Z.C. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C. Euro 1.084,56 (appartamento); - sub. (omissis), Z.C. 1, cat. C/6, cl. 5, metri quadrati 12, R.C. Euro 159,90 (autorimessa). ordinando al competente Conservatore RR.II. dell'Ufficio delle Entrate competente, esonerandolo da ogni responsabilità, di procedere alle trascrizioni ed alle annotazioni conseguenti alle statuizioni della

emananda sentenza munita di formula; con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa."

• **Per il convenuto YY:**

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

IN VIA RE

- dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

NEL MERITO

- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria;

- in ogni caso rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.

IN OGNI CASO

- con vittoria di spese oltre IVA, CPA, 15% spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004 e successive tutte occorrente"

- Per le convenute XX e WW:

"Tutto ciò premesso, le sig.re XX e WW ut supra rappresentate e difese, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

IN VIA RE

- dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente per le ragioni esposte in narrativa;

IN VIA RE SUBORDINATA

- dichiarare l'inammissibilità e/o l'irritualità del procedimento sommario instaurato dall'odierno ricorrente per le ragioni esposte in narrativa;

NEL MERITO

- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria;

- in ogni caso rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.

IN OGNI CASO

- con vittoria di spese oltre IVA, CPA, 15% spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004 e successive tutte occorrente."

Concisa esposizione degli elementi di fatto e diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 12 gennaio 2018, Cerved Credit Management S.p.A., quale mandataria di Purple SPV s.r.l., domandava al Tribunale di Bologna di dichiarare revocato ex art. 2901 c.c. l'atto di donazione del 25 febbraio 2013 a rogito del Notaio Dr. Fabrizio Sertori (rep. 57.032/18.911 trascritto con formalità del 26.03.2013 al n. Part. 7786 presso l'Agenzia del Territorio di Bologna), con il quale il signor YY donava alle proprie figlie XX e WW le quote di partecipazione della società 'Alfa' nonché la nuda proprietà, riservando a sé il diritto di usufrutto, di una porzione di fabbricato urbano sito nel Comune di Bologna con annessa cantina e autorimessa (beni distinti al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio (*omissis*) mappale (*omissis*): - sub. (*omissis*), Z.C. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C. Euro 1.084,56 (appartamento); - sub. (*omissis*), Z.C. 1, cat. C/6, cl. 5, metri quadrati 12, R.C. Euro 159,90 (autorimessa)).

Deduce la ricorrente che il donante sig. YY aveva sottoscritto in data 27 settembre 2011, unitamente ad altri garanti, una fideiussione generica limitata pro-quota a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società 'Beta' s.r.l. nei confronti della Banca delle Marche s.p.a.

Data l'esposizione debitoria della società garantita, la Banca delle Marche S.p.a., con raccomandata a.r. datata 29 gennaio 2013, risolveva i contratti di finanziamento e revocava gli affidamenti, intimando contestualmente il pagamento di quanto dovuto (doc. 9 ricorso). Persistendo l'inadempimento, in data 13 novembre 2014, l'Istituto di credito otteneva dal Tribunale di Pesaro un decreto

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico del sig. YY per l'importo di € 250.729,90.

Con specifico riguardo alla propria legittimazione attiva, la ricorrente rappresenta che, a seguito della procedura di decozione che ha investito Banca delle Marche, con due atti di Banca d'Italia (uno del 26 gennaio 2016 e l'altro del 30 dicembre 2016), sono stati ceduti a REV – Gestione Crediti S.p.a., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 180/2015, i crediti in sofferenza risultanti: *i)* dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.a. al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca delle Marche S.p.a. per effetto del provvedimento del 22 novembre 2015; *ii)* dalla situazione contabile consolidata di Banca delle Marche S.p.a. al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata Medioleasing S.p.a.; *iii)* dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.a. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione; *iv)* dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Banca delle Marche S.p.a. e Medioleasing S.p.a.

In seguito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, REV Gestione Crediti S.p.A. ha ceduto un portafoglio di crediti pecuniari alla società Purple SPV S.r.l. individuabili "in blocco" ai sensi del combinato disposto degli Artt. 1 e 4 della L. del 30/04/1999, n. 130 e dell'Art. 58 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22 giugno 2017. Ad avviso della ricorrente, tra i crediti oggetto di cessione rientrerebbe anche quello vantato nei confronti del sig. YY.

Con decreto n. 7152/2018 del 26 febbraio 2018 è stata fissata, ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 3 maggio 2018 assegnando termine per la costituzione dei convenuti sino a dieci giorni prima dell'udienza, con onere per il ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e relativo decreto almeno trenta giorni prima.

Si è costituito, con memoria del 23 aprile 2018, il sig. YY contestando in fatto e in diritto quanto dedotto dalla ricorrente. In rito, il sig. YY ha chiesto che venga dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente e, subordinatamente, disposta la conversione del rito e/o la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria nonché la sospensione del giudizio *ex*

art. 295 c.p.c. in attesa delle sentenze nei procedimenti avanti al Tribunale di Pesaro n. 143/2015 R.G. e/o Tribunale di Modena n. 1209/2017 R.G. e/o Tribunale di Bologna, n. 1230/2017 R.G.

Con riguardo all'eccepita carenza di legittimazione attiva, il Sig. YY sostiene che la ricorrente non avrebbe prodotto prova delle suddette cessioni del credito e, pertanto, non ne risulterebbe provata la titolarità del preteso credito in capo a Purple SPV s.r.l. e, per essa, alla Cerved; al sig. YY, quale debitore, non sarebbe stata altresì mai notificata alcuna comunicazione a tale riguardo.

Deduce, inoltre, che la complessità della lite richiederebbe la conversione in rito ordinario *ex art. 702 ter* comma 3, rivolgendo altresì istanza di sospensione *ex art. 295 c.p.c.* in ragione della pendenza di due procedimenti (uno dinnanzi al Tribunale di Modena e l'altro presso il Tribunale di Pesaro) che, avendo ad oggetto l'esistenza e la consistenza del credito ed in particolare la contestazione del rendiconto, costituirebbero il presupposto logico giuridico indispensabile per la decisione della controversia.

Nel merito, il sig. YY sostiene, in primo luogo, l'inesistenza del credito nei suoi confronti per intervenuta decadenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c. Banca delle Marche avrebbe infatti intrapreso l'azione giudiziale nei confronti del sig. YY per il recupero del credito solo in data 11 novembre 2014 (v. doc. 11 fascicolo ricorrente) con il deposito del ricorso, ossia ben oltre il termine di sei mesi sancito dall'art. 1957 c.c.

Il convenuto contesta altresì l'ammontare del credito, rilevando che la Banca avrebbe apportato modifiche unilaterali alle condizioni economiche del rapporto di conto corrente e operato addebiti di importi mai pattuiti. Lo stesso decreto ingiuntivo emesso a favore della Banca nei confronti del sig. YY sarebbe stato oggetto di impugnazione dinnanzi al Tribunale di Pesaro con specifiche contestazioni in relazione all'ammontare del debito vantato.

Avanti al Tribunale di Modena (R.G. n. 1209/2017) risulta invece pendente l'opposizione al precetto con cui Nuova Banca delle Marche S.p.A. ha intimato a 'Beta' s.r.l. il pagamento del debito complessivo tra cui anche la parte pretesa dal sig. YY (doc. 9 - comparsa di costituzione YY).

L'Istituto di credito beneficiario della garanzia avrebbe altresì violato i doveri di correttezza e buona fede, non avendo mai comunicato / aggiornato il garante circa la situazione di difficoltà della società debitrice principale, così perdendo il proprio diritto alla garanzia fideiussoria.

In relazione all'*eventus damni*, il convenuto evidenzia che l'asserito credito vantato dalla ricorrente sarebbe assistito da garanzie ipotecarie su n. 21 unità immobiliari, per un valore totale delle garanzie reali significativamente più elevato rispetto a quello del credito vantato. Non sarebbe altresì dimostrata l'incidenza depauperante dell'atto dispositivo rispetto al patrimonio complessivo del convenuto né l'elemento soggettivo del *consilium fraudis*.

Si costituiscono, con un'unica difesa, anche le signore XX ed WW che eccepiscono in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in ragione della mancata prova della cessione del credito, richiedendo altresì il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione. Viene poi rilevata nel merito l'insussistenza dell'*eventus damni* (non essendo dimostrato che l'atto abbia cagionato pregiudizio alla ricorrente, stante la capienza immobiliare del sig. YY e le garanzie ipotecarie in favore della ricorrente) e della *scientia fraudis*, evidenziando che alla data dell'atto non vi erano elementi dai quali dedurre eventuali difficoltà economiche del donante.

All'udienza del 3 maggio 2018 è stato disposto il mutamento del rito con fissazione dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c. al 20 settembre 2018. In esito a quest'ultima udienza, assegnati i termini *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato memorie, istruendo la causa documentalmente.

All'udienza del 3 ottobre 2019, su invito del giudice istruttore, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportato.

La questione relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dai convenuti ha natura pregiudiziale ed assorbente e merita, pertanto, di essere preliminarmente trattata.

A riguardo, i convenuti rilevano che la società ricorrente non ha prodotto prova delle avvenute cessioni del credito, non risultando pertanto provata la titolarità del preteso credito in capo a Purple SPV s.r.l. e, per essa, alla Cerved. Lamenta altresì il sig. YY di non aver mai saputo di tali intervenute cessioni, non essendogli stata notificata alcuna comunicazione a riguardo, anche in violazione del disposto dell'art. 1264 c.c.

La ricorrente controdeduce sul punto che, trattandosi di c.d. cartolarizzazione del credito o cessione in blocco *ex art. 58*, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), i crediti ceduti si trasferiscono in capo al cessionario, conservando la loro validità e grado, senza necessità di annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che ha i medesimi effetti di cui alla comunicazione *ex art. 1264 c.c.* In tal senso sarebbe orientato anche l'art. 47, comma 6, d.lgs. 180/2015 (c.d. decreto salva banche) che così recita: *«la cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile»*.

Questo giudicante ritiene, preliminarmente, necessario tenere ben distinti il profilo degli oneri di pubblicità/notifica (necessari a considerare efficace l'intervenuta cessione del credito) dalla questione relativa alle allegazioni richieste per considerare provata la sussistenza della legittimazione attiva o, come meglio si dirà, della effettiva titolarità del credito in capo all'attore.

La prova del corretto adempimento degli oneri informativi che la disciplina comune dell'art. 1264 c.c. o, in alternativa, quella speciale di cui all'art. 58 TUB impongono al cedente e al cessionario nei confronti del debitore ceduto spiega i suoi effetti limitatamente in punto di opponibilità della cessione, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare né l'effettiva titolarità del diritto né la sussistenza della legittimazione attiva del rivendicante.

Pertanto, a questi ultimi fini, l'attore è tenuto, attraverso la produzione del contratto di cessione, ad allegare il titolo

posto a fondamento del trasferimento dello specifico diritto di credito vantato.

La produzione del contratto di cessione e dei relativi allegati risulta ancor più necessaria al cospetto di cessioni blocco, stante la necessità di dimostrare che *quello* specifico credito controverso rientri nel portafoglio ceduto.

Va altresì rilevato che la significativa distinzione dei due profili summenzionati (che non vanno quindi sovrapposti) si nota a *fortiori* proprio al cospetto della disciplina speciale della cessione dei crediti in blocco, sotto più profili derogatoria rispetto a quella di diritto comune.

L'art. 58, decreto legislativo, 1 settembre 1993, n. 385, prevede, al comma 2, che nell'ipotesi di cessione di rapporti giuridici *«la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.»*.

L'assolvimento di tali formalità pubblicitarie, precisa il successivo comma 4, produce gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Pertanto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'avvenuta cessione ha valore di notifica per il debitore ceduto.

Ciò precisato con riguardo agli adempimenti imposti dal diritto sostanziale, occorrerà ora individuare gli ulteriori oneri previsti sotto il profilo processuale. Allorquando agisce in giudizio, il soggetto che si afferma titolare di un credito già oggetto di una operazione di cessione in blocco è tenuto a fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In sostanza, si rende in quella occasione necessaria la dimostrazione dell'incorporazione e dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco *ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998*.

In tal senso, si è espressamente orientata sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito.

bCon riguardo alla prova della legittimazione ad impugnare, la Suprema Corte ha statuito che *«..la società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere*

cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in un giudizio di legittimità in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta..» (Cass. civ. Sez. I, (ud. 04/04/2016) 20-05-2016, n. 10518; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116).

Più di recente anche la giurisprudenza di merito, con riguardo al giudizio di primo grado, ha riconosciuto che *«..ai fini della opponibilità della cessione del credito in blocco è richiesta anche la iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese oltre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, ai sensi degli artt. 58, co. 2, TUB, come novellato dal d.lgs. n. 6/2003 e art. 4 della L. n. 130/1990. In caso di contestazione della titolarità della legittimazione attiva del cessionario deve essere depositato l'atto di cessione in blocco..»* (Tribunale Benevento, 7 agosto 2018, (ud. 30 luglio 2018, dep. 7 agosto 2018), n. 1384).

Nel caso di specie, l'attrice, al cospetto della contestazione dei convenuti, si è limitata con la memoria n. 2 a produrre, per quanto qui di rilievo: 1) il comunicato della Banca d'Italia relativo alla *"Cessione dell'azienda bancaria Banca delle Marche S.p.A., in Ancona, in risoluzione all'ente ponte"* (G.U. n. 54 del 5 marzo 2016) – doc. c) memoria 1 attore – ; 2) Avviso di cessione crediti da Nuova Banca delle Marche s.p.a. a REV Gestione crediti s.p.a. in

memoria 1 attore –; 3) Avviso di cessione crediti da Nuova Banca delle Marche s.p.a. a REV Gestione crediti s.p.a. in G.U. Parte seconda n. 69 del 13 giugno 2017) – doc. e) memoria 1 attore –; 4) Avviso di cessione crediti da REV Gestione crediti s.p.a. a Purple SPV s.r.l. in G.U. Parte seconda n. 73 del 22 giugno 2017 – doc. f) memoria 1 attore.

Alla luce di quanto già sopra rilevato in punto di diritto, la mera produzione degli avvisi pubblicati in Gazzetta risulta insufficiente a dimostrare che tra i crediti (più volte ceduti)

vi sia anche quello vantato nei confronti del signor YY. Alla documentazione prodotta va infatti riconosciuta la sola funzione di generalizzata pubblicità/notifica, nei limiti del dettato dell'art. 58 TUB.

Va poi rilevato che dall'ultimo avviso di cessione summenzionato risulta che, proprio ai fini del recupero del credito, *"la cessione da parte del cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, dei Crediti ceduti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti e ai relativi debitori e rispettivi garanti (i Dati personali) al Cessionario, in qualità di soggetto cessionario dei Crediti Ceduti."*

È pertanto evidente che l'odierna attrice era nelle potenzialità di produrre la più precisa documentazione volta a dimostrare che tra i crediti ceduti vi fosse specificatamente anche quello vantato nei confronti del sig. YY. Onere che, tuttavia, non è stato adempiuto.

Del tutto inconferenti risultano poi, ai fini dell'individuazione dell'attuale titolare del credito, i due provvedimenti giurisdizionali prodotti in allegato alla medesima prima memoria di parte attrice (ordinanza del Tribunale di Modena del 02/01/2018 e sentenza del Tribunale di Pesaro del 24/08/2018).

Entrambi i citati provvedimenti sono stati infatti resi in favore di Nuova Banca delle Marche S.p.A., senza che vi sia prova dell'intervento dell'asserito successore a titolo particolare (ovvero l'odierna attrice).

Ciò rilevato sotto il profilo contenutistico, al fine di individuare la corretta portata — anche formale — della presente declaratoria, è d'obbligo un'ulteriore precisazione. Muovendo dai termini con cui è stata formulata la contestazione da parte dei convenuti nonché dal tenore delle già menzionate pronunce, emerge una sostanziale fungibilità dei concetti di legittimazione attiva e di titolarità del diritto.

In verità, tale sovrapposizione dogmatica risulta impropria e i due profili meritano di essere tenuti ben distinti, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta *in subiecta materia*.

Più segnatamente, si converge sull'opportunità di richiamare e riprendere, sulla scia di un recente intervento a Sezioni Unite della Cassazione (Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951) il distinguo tra: (i) *legittimatio ad causam* (attiva e passiva) attinente al diritto d'azione in quanto tale e consistente nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e (ii) titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva), quale questione attinente al merito, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda e che l'attore, come per tutti gli altri fatti costitutivi del proprio diritto, ha l'onere, agendo, di allegare e provare.

Come rilevato dalla Cassazione, «..di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento..» (Cass., SSUU, 16 febbraio 2016, n. 2951).

Gli elementi costitutivi della domanda, com'è noto, possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti, tra cui la titolarità effettiva del diritto azionato. Sicché, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve provare che quel diritto gli appartiene, dimostrando che vi sono ragioni giuridiche che lo collegano alla sua persona.

Alla luce di quanto rassegnato, può concludersi che: una cosa è la legittimazione ad agire, la quale mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; altro è la titolarità del diritto sostanziale che attiene invece al merito della causa e si risolve in termini di fondatezza della domanda.

In sostanza, la distinzione tra i due profili non assume solo una valenza teoretica, ma ha rilevanti ripercussioni pratiche, sia con riguardo al riparto dell'onere probatorio tra le parti sia con riguardo al tenore della pronuncia che definisce il giudizio.

Atteso che il difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio si atteggia quale elemento costitutivo della

domanda «..la relativa allegazione e prova incombe sull'attore salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto..» (Cass. S.U. 16 febbraio 2016, n. 2951).

Tale prova può essere offerta dall'attore in positivo ma può dirsi provata (in forza del principio espresso dall'art. 115 c.p.c.) anche alla luce del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Conseguenza diretta di tale assunto è quella per cui la contestazione del convenuto non può qualificarsi come una eccezione in senso stretto (con i relativi limiti preclusivi e oneri probatori) ma si sostanzia in una attività difensiva del convenuto (c.d. di mera difesa) che è attinente al merito.

Come evidenziato, l'attore non ha tuttavia sufficientemente provato, né in fase introduttiva né nelle successive occasioni di difesa, la propria titolarità del diritto vantato nei confronti del sig. YY; circostanza presupposta all'accoglimento dell'odierna azione revocatoria.

In forza di quanto finora esposto, la domanda attorea non può quindi trovare accoglimento e va rigettata.

Il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che l'attrice deve essere condannata a rimborsare ai convenuti le spese di lite che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda

procuratrice PURPLE SPV s.r.l., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA Cerved Credit Management S.P.A., quale procuratrice di PURPLE SPV s.r.l., a rifondere ai convenuti YY, XX e WW le spese di giudizio che liquida in € 7.755,00, oltre spese generali ed accessori di legge

Così deciso, in Bologna, il 22 aprile 2020,

Il Giudice

Dott.ssa Anna Maria Rossi

Depositata in Cancelleria l' \ Pubblicazione dell'11 Maggio
2020